

Publicato il 27/10/2016

N. 04824/2016 REG.PROV.CAU.
N. 07340/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7340 del 2016, proposto da:

Tradeco Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice C.F. LDCLDA41E20L328N, Isabella Loiodice C.F. LDCSLL67B47L328X, Pietro Quinto C.F. QNTPTR42M14G479F, Giuseppe Mariani C.F. MRNGPP62L20B716H e Luigi Quinto C.F. QNTLGU76B14I119M, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Loiodice & Partners in Roma, via Ombrone, 12 - Pal. B;

contro

Comune di Martina Franca, non costituito in giudizio;

ARO N. 2 Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini C.F. MSSGPP73D01L049G, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

RTI Monteco Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Mele C.F. MLEGNE44A12L860V, Giampaolo Maria Cogo C.F. CGOGPL41P12F965C, Federico Massa C.F. MSSFRC56H29E506Y e Domenico Mastrolia C.F. MSTDNC76A10D862E, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, via Antonio Bertoloni, 1/E;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. III n. 494/2016, resa tra le parti, concernente l'esclusione dalla procedura di gara per affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati - MCP.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'ARO N. 2 Provincia di Taranto e di RTI Monteco Srl;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Pietro Quinto, Giuseppe Misserini e Eugenio Mele;

Ritenuto che non vengono in evidenza apprezzabili profili di fumus boni iuris dell'appello, anche in considerazione di quanto stabilito dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del 25 maggio 2016, n. 10;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 7340/2016).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare, spese che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna parte appellata costituita in appello.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

L'ESTENSORE

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO